

(N. 379)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BITOSSÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1949

Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, fissa un termine biennale per il trasferimento con diritto al rimborso spese delle famiglie e delle masserizie di dipendenti statali nel caso di loro trasferimento da una ad altra sede.

In considerazione delle difficoltà pressochè insormontabili derivanti dallo stato di guerra, o a questo conseguenziali, ed alla quasi normale impossibilità del rispetto del termine suddetto, con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473 e successivamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è stato stabilito che esso deve intendersi prorogato al 30 giugno 1949 in tutti i casi in cui esso verrebbe a scadere prima di tale data e dopo il 30 giugno 1943.

Ma le condizioni di disagio che hanno consigliato questa proroga non si possono dire

scomparse e neppure diminuite. Chè, anzi, in certo senso, si sono aggravate in questi ultimi tempi, soprattutto in relazione al costo dei trasporti ed alla perdurante difficoltà di trovare alloggio nella nuova sede.

Di questo stato di cose subiscono le gravi conseguenze tutte le varie categorie di dipendenti statali, ma in particolar modo i pensionati, che giunti al termine della loro esistenza di lavoro, si vedono preclusa anche la possibilità di tornare al luogo di origine.

Appare, pertanto, indispensabile una nuova proroga di due anni nella speranza che, in quest'ultimo termine, la situazione generale ritorni normale e possano così trovare equa sistemazione particolari e ancor oggi numerosissime situazioni degne della massima tutela.

Si propone, a questo scopo, il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, già prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473 e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951, qualora venga a scadere prima di questa data e dopo il 30 giugno 1943